



CITTÀ DI RIVOLI

Città di Rivoli
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300
comune.rivoli.to@legalmail.it
P.IVA 00529840019

SERVIZIO PROGETTAZIONE RETI E AMBIENTE
UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO

ORDINANZA N. 164 / 2023

OGGETTO: LIMITAZIONI PROVVISORIE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE DA ISTITUIRE IN PIAZZALE B.A.T. PER GIORNATA FORMATIVA PER VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE.

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza prot. n. 29150 del 30/03/2023 presentata dal Referente **C.O.M. Rivoli – Protezione Civile, per conto del Coordinamento Territoriale di TORINO**, con sede in Druento (TO) Via Meucci nc.5 – P.IVA 97635220011”, tendente ad ottenere limitazioni provvisorie alla circolazione stradale in Piazzale B.A.T., per lo svolgimento di “*Giornata Formativa per Volontari di Protezione Civile*” .

Visto l'art. 107 comma 3/i T.U. 267/00 e s.m.i..

Visto l'art. 24 comma 2 dello Statuto della Città di Rivoli.

Visti gli artt. 5 e 7 del “ Codice Della Strada “ D.Lgs. 30/04/92 N° 285.

Viste le ordinanze n. 411 del 25 Giugno 2003 e n. 13 del 12/01/2009

ORDINA

di istituire

in Piazzale B.A.T.

**il divieto di sosta con rimozione forzata ed il divieto di transito
tra le ore 06:00 e le ore 19:00 del giorno 24/06/2023**

Di rispettare, a cura degli organizzatori dell'evento, quanto prescritto dal Codice della Strada, dal Regolamento di Esecuzione e dalle norme complementari per la posa, sorveglianza della segnaletica e presegnalelica notturna e diurna.

La tempestiva comunicazione al Comando di Polizia Locale dell'avvenuta apposizione, eventuale, dei segnali che dovranno essere collocati non meno di 48 ore prima dell'inizio dell'evento (D.L. 30/04/92 n° 285 art. 6 comma 4/f).

La presente ordinanza modifica, integra o revoca ogni altro provvedimento eventualmente in contrasto con lo stesso per il periodo sopra richiesto.

AVVERTE

che la presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che il presente atto non autorizza l'evento e/o attività correlate o commerciali;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n° 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale;

che in relazione al D.P.R. n.119 del 24/11/1971, nel termine di 120 giorni può essere presentato ricorso al Capo dello Stato, da chi abbia interesse.

LS/mz

Lì, 03/04/2023

IL DIRIGENTE
GRAZIANI ANTONIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



DA COMPILARE E CONSEGNARE INTEGRALMENTE ALLA POLIZIA LOCALE

LA SEGNALETICA MOBILE PROVVISORIA DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E' STATA
POSIZIONATA IN DATA/...../..... ALLE ORE IN VIA..... DAL N. AL N.....
COME DA ORDINANZE n. 411 del 25 Giugno 2003 e n. 13 del 12/01/2009 e N.del/...../.....
RIVOLI,/...../..... Il Responsabile dell'occupazione.....
RITIRATO IL (ore.....) Firma per ricevuta dell'addetto